

## FATTO

### Ritenuto

che con sentenza del 27 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma, in riforma, per quanto qui interessa, della sentenza impugnata, rigettava la domanda di annullamento del licenziamento, con la conseguente pronuncia risarcitoria, proposta da C.P. contro la datrice di lavoro srl M.G.

che la Corte riteneva insufficiente la prova del licenziamento, contrastante con l'affermazione di dimissioni orali resa dalla società e risultante soltanto da una testimonianza de relato proveniente da una collega della lavoratrice;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la P. mentre la s.r.l. M.G. resiste con controricorso.

## DIRITTO

### Considerato

che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2697, capoverso, cod. civ. e vizi di motivazione per non avere la datrice di lavoro, che ne era onerata, fornito la prova delle dimissioni della lavoratrice;

che col secondo motivo la ricorrente deduce omissione di motivazione circa un modulo, ritualmente depositato con l'atto introduttivo del processo e da lei sottoscritto quaranta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di richiesta alla Commissione provinciale di Roma del tentativo di conciliazione; richiesta rimasta senza riscontro della datrice di lavoro, la quale non era neppure comparsa davanti al Tribunale di Tivoli; che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati; che le dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale con cui il lavoratore rinuncia ad un bene, quale il posto di lavoro, protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., con il conseguente onere del datore, che neghi il licenziamento, di dare la prova, non limitata all'allontanamento del lavoratore dall'azienda ma estesa a circostanze di fatto indicative dell'intento recessivo (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2162 e 2170, 13 aprile 2000 n. 4760, 8 marzo 2011 n. 5454);

che la Corte d'appello ha disatteso questo fermo orientamento giurisprudenziale, valorizzando solo una testimonianza de relato e trascurando gli argomenti di prova contraria;

che, cassata la sentenza qui impugnata, il giudizio va rinviato alla Corte d'appello di Roma, che in diversa composizione giudicherà uniformandosi al sopra esposto principio in materia di onere della prova, compiutamente motivando e provvedendo sulle spese.

### P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.